*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 120° — Numero 232**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Venerdì, 24 agosto 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

| | | |
|---|---|---|
| **Annuo** | con supplementi ordinari | L. **60.000** |
| **Semestrale** | » » » | » **32.000** |
| **Trimestrale** | » » » | » **17.000** |
| **Annuo** | senza supplementi ordinari | L. **46.500** |
| **Semestrale** | » » » | » **24.500** |
| **Trimestrale** | » » » | » **12.700** |

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

**Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000**
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato

Il decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979 e presentato il giorno stesso per la conversione al Parlamento, a seguito della votazione avvenuta presso la Camera dei deputati il 10 agosto 1979, non è stato convertito in legge.

(7555)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1979, n. **402**.

**Validità degli scrutini e degli esami effettuati nell'anno scolastico *1978-79* e autorizzazione ad istituire una sessione straordinaria nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni, gli scrutini finali e gli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da consigli di classe e da commissioni e sottocommissioni di esami costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.

Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli esami che eventualmente siano stati effettuati nella prima sessione dell'anno scolastico 1978-79 nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti, secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.

Art. 2.

Nei casi in cui nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti la prima sessione di esami per l'anno 1978-79 non abbia potuto avere luogo nei termini normalmente previsti, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento di una sessione straordinaria.

Gli effetti giuridici degli esami sostenuti in tale sessione straordinaria decorrono dalla stessa data dalla quale essi si sarebbero prodotti qualora fosse stata effettuata tempestivamente la prima sessione di esame.

La sessione straordinaria sarà fissata in data tale da consentire comunque l'effettuazione della seconda sessione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1979, n. **403.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, é ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale;

la scuola di specializzazione in clinica oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia;

la scuola di specializzazione in radiologia (A), radiologia (B), radiologia diagnostica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in radiologia.

La scuola di specializzazione in chirurgia di cui all'art. 163 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.

L'art. 169, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in psichiatria*

Art. 169. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la cattedra di psichiatria e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di dodici iscritti per l'intero corso di studio.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico paziente (annuale;
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) strutture e funzioni integrative del sistema nervoso centrale (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica (I) (quadriennale).

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia (I) (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica (II) (quadriennale).

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale (I) (biennale);
3) psichiatria infantile;
4) psicoterapia (II) (triennale);
5) clinica psichiatrica (III) (quadriennale).

4° *Anno*:

1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale (II) (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia (III) (triennale);
5) clinica psichiatrica (IV) (quadriennale).

*Note esplicative.*

1) Strutture e funzioni applicative del sistema nervoso centrale: tale materia, annuale, è comprensiva dell'anatomo-fisiologia del sistema nervoso centrale e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del sistema nervoso centrale, di semeiologia neurologica clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera, nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche più importanti - psicoterapie di gruppo - delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informativa psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, dietologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichia-

trica, di psichiatria tran-culturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazioni di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esperienza nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi agli esami di diploma, consistenti nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto la approvazione dell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

La scuola di specializzazione in clinica oculistica, di cui all'art. 170, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

L'art. 174, primo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è fissato in venti per anno di corso per un totale di sessanta iscritti.

L'art. 175, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in radiologia*

Art. 175. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia, ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

*a*) diploma di specialista in radiodiagnostica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

*b*) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi di radiodiagnostica e di radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

*a*) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

*b*) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

*c*) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

*d*) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

oncologia generale;
oncologia clinica (I);
tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica (II);
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di venti da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti del terzo comma dell'art. 175.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche agli specialisti. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola stessa.

L'art. 180, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

*Scuola di specializzazione in urologia*

Art. 180. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:

| Insegnamenti | Esami |
|---|---|
| 1° *Anno*: | |
| 1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urogenitale maschile; | 1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; |
| 2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; | 2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; |
| 3) batteriologia in urologia; | 3) batteriologia in urologia. |
| 4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale I. | |
| 2° *Anno*: | |
| 1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale II; | 1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale; |
| 2) le nefropatie mediche; | 2) le nefropatie mediche; |
| 3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile; | 3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. |
| 4) patologia dell'apparato urinario maschile I; | |
| 5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I. | |
| 3° *Anno*: | |
| 1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II; | 1) patologia dell'apparato urinario genitale maschile; |
| 2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II; | 2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; |
| 3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; | 3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; |
| 4) andrologia. | 4) andrologia. |
| 4° *Anno*: | |
| 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile; | 1) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile; |
| 2) farmacoterapia delle affezioni urogenitali; | 2) farmacoterapia delle affezioni urogenitali; |
| 3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico; | 3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico; |
| 4) nefrologia chirurgica; | 4) nefrologia chirurgica. |
| 5) clinica urologica I; | |
| 6) procedimenti di chirurgia endoscopica I; | |
| 7) interventi e procedimenti operatori dell'apparato urinario e genitale maschile I. | |
| 5° *Anno*: | |
| 1) clinica urologica II; | 1) clinica urologica; |
| 2) patologia e clinica urologica infantile; | 2) patologia e clinica urologica infantile; |
| 3) urologia ginecologica; | 3) urologia ginecologica; |
| 4) procedimenti di urologia endoscopica II; | 4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile. |
| 5) chirurgia dell'intestino; | |
| 6) chirurgia vascolare; | |
| 7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II. | |

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei

corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio* 1979
*Registro n.* 60 *Istruzione, foglio n.* 193

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1979, n. **404**.

**Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo ATP;

Considerata la necessità di procedere alla emanazione delle norme regolamentari secondo quanto previsto all'art. 3 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della sanità e della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

*Attestato di conformità*

L'attestato di conformità alle norme dell'accordo ATP relative ai mezzi speciali per i trasporti internazionali delle derrate deteriorabili, viene rilasciato, su modello conforme all'appendice 3 dell'allegato 1 all'accordo stesso, dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero della sanità.

Art. 2.

*Rilascio dell'attestato per i mezzi nuovi*

L'attestato di conformità di cui all'art. 1 è rilasciato, per i mezzi speciali immessi per la prima volta in servizio, sulla base di verbali di collaudo, redatti da centri prova o istituti sperimentali dell'amministrazione statale, ovvero da altre stazioni di prova appositamente autorizzate su modelli conformi a quelli previsti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

Le stazioni di prova non dipendenti dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP, con decreto del Ministro dei trasporti.

In condizioni di reciprocità possono essere riconosciute anche stazioni di controllo estere.

Art. 3.

*Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio*

L'attestato di conformità di cui all'art. 1 per i mezzi speciali già in servizio è rilasciato sulla base di verbali di collaudo di cui all'art. 2 ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneità rilasciate da esperti, corredate dalla certificazione relativa ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

Gli esperti di cui al paragrafo precedente sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 4.

*Validità dell'attestato*

L'attestato di conformità ha una durata di sei anni se rilasciato sulla base dei verbali di cui all'art. 2, ovvero la durata di tre anni se rilasciato in base alla dichiarazione di idoneità di cui all'art. 3.

Art. 5.

*Norma transitoria per i mezzi nuovi*

Sino al 30 settembre 1981 possono essere applicate le disposizioni transitorie previste dai paragrafi 30 e 50 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRETI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *agosto* 1979
*Atti di Governo, registro n.* 23, *foglio n.* 2

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **405**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, per l'indirizzo storico-politico l'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale è sostituito con quello di storia dei partiti e dei movimenti politici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *luglio* 1979
*Registro n.* 60 *Istruzione, foglio n.* 202

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 1979.

**Sostituzione di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alla istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 303, concernente la ricostituzione per il quadriennio 1979-82 del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1979, con il quale il dott. Luigi Conte è nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1979-82;

Considerata perciò la necessità di sostituire in seno al predetto comitato il dott. Valentino Bompiani;

Decreta:

Il dott. Luigi Conte, presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), è nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1979-82.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *luglio* 1979
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 230

**(7166)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

**Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973, 30 gennaio 1974, 15 maggio 1974, 5 settembre 1974, 5 dicembre 1974, 2 aprile 1975, 30 maggio 1975 e 16 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata a quarantotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
NICOLAZZI

**(7480)**

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

**Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Basilicata.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Basilicata;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 2746 dell'8 giugno 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Potenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Michele Maggio, rappresentante effettivo della Cisl, dimissionario, con il sig. Giuseppe Palermo;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Palermo è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, quale rappresentante della Cisl, in sostituzione del sig. Michele Maggio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(6999)**

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Primula azzurra », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei giorni 12, 13, 14 e 21 febbraio 1979 nei confronti della Società cooperativa edilizia a r.l. « Primula azzurra », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Primula azzurra », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Fenoaltea di Roma in data 16 maggio 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Vincenzo Mauro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

**(7182)**

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1979.

**Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardante il settore dell'edilizia rurale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale il quale prevede:

la concessione di mutui da parte degli istituti e delle sezioni di credito fondiario ed edilizio o degli istituti e delle sezioni di credito agrario di miglioramento a favore dell'edilizia rurale;

la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento dei mutui stessi da determinarsi in misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato ivi previsto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 con il quale, fra l'altro, si dispone che:

*a*) il tasso di riferimento è determinato, per tale settore, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

*b*) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, secondo modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

*a*) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

*b*) alla commissione riconosciuta agli istituti per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alle componenti del tasso di riferimento, costituite dal costo del denaro e dalla commissione onnicomprensiva, per il settore del credito edilizio, nonché, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei

fondi e con periodicità annuale per la « commissione », esprimendo, altresì, parere favorevole che tale nuova procedura venga estesa anche a settori diversi da quello del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge, il sistema di variazione bimestrale della componente riguardante il costo di provvista ed annuale della componente attinente alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale agevolato, possa essere applicato anche alle operazioni di credito edilizio agevolato previste dal richiamato art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di modo che la misura di partenza di tale tasso possa variare in relazione alle effettive condizioni di mercato, così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire delle economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista, ottenendo anche, per tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Ritenuto che alle operazioni creditizie della specie si applicano le disposizioni sul credito edilizio;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che:

il costo della provvista per il bimestre luglio-agosto 1979 è pari al 13,30%;

la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1979 è pari all'1,75%;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è determinato nella misura del 15,05% annuo costituito come segue:

13,30% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il costo effettivo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale, in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del costo effettivo, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del costo effettivo, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il costo effettivo, nella misura del 15,05% annuo stabilita al precedente art. 1, si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale costo in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal bimestre settembre-ottobre 1979, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979*
*Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 11*

(7356)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.
**Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, in Torino.**

IL MINISTRO DEL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle

d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1975, con il quale il dott. Sergio Penna è stato nominato sindaco effettivo del citato Istituto;

Considerato che il predetto dott. Penna è scaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il dott. Francesco Bilotti è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

Il predetto durerà in carica tre anni in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

*Il Ministro*: PANDOLFI

(7355)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, in Padova.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zetronic di Padova;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova, è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7469)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

**Proroga al 29 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Roma - Ostia Lido.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanica romana di Ostia Lido di Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 27 gennaio 1979 e 21 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana di Roma - Ostia Lido, è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7473)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali, in Napoli.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della ditta Ettore Calabrese trasporti internazionali di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1979 al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7470)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, in Bologna, stabilimento in Trento.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

Visti i decreti ministeriali 12 agosto 1978, 23 marzo 1979 e 24 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 luglio 1978 al 14 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento, è prolungata fino al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7471)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, stabilimento di Robassomero.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede legale in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede legale in Milano, stabilimento di Robassomero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1979 e al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7474)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria, in Villanova di Castenaso.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 7 luglio 1979 e 9 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1978 al 12 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata fino al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Imola, S. Lazzaro di Lavena, Castel Guelfo, Granarolo e Ozzano dell'Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7472)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978 e 27 aprile 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7450)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1979 al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7475)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

**Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella provincia di Padova.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 13 settembre 1978, 26 settembre 1978, 31 ottobre 1978 e 20 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di

disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del tessore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7433)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Parma, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il p.a. Vittore Maccari, commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Parma, nonchè delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Piergiorgio Gemin è nominato commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Parma, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del p.a. Vittore Maccari, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dello art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 31 luglio 1979

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro della sanità*
ANSELMI

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

**(7351)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7479)**

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7478)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7481)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi, in Aprilia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina) ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 13 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina) ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7484)**

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 31 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 12 febbraio 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata fino al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7482)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978, 20 febbraio 1979 e 21 febbraio 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7483)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimento di Rivarolo e Collegno.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimento di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili, in liquidazione, stabilimento di Rivarolo e Collegno, è prolungata fino al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7477)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella provincia di Padova.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 13 settembre 1978, 26 settembre 1978, 31 ottobre 1978, 20 marzo 1979 e 31 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7434)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in Tortona, in liquidazione.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 26 ottobre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 settembre 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona, è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7476)**

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in Calcinato, stabilimento in Vercelli, in liquidazione.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1979 al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: Scotti

(7485)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, stabilimento in Rho, in liquidazione.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata fino al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: Scotti

(7486)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in Cameri, stabilimento di Crema.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento di Crema (Cremona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento di Crema (Cremona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1979 al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: Scotti

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese, in Telese.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese, di Telese (Benevento);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1978 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese, di Telese (Benevento), è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7449)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 novembre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7456)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1979 al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7452)**

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa Sud, in Mercato San Severino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno), è prolungata fino al 7 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7407)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, in Sermoneta.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina);

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 ottobre 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata fino al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 27 novembre 1978 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime, in Pomezia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ime di Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime di Pomezia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1979 al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7451)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 4 dicembre 1978, 17 marzo 1979 e 19 marzo 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7403)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979, 19 marzo 1979 e 12 giugno 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7404)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 19 marzo 1979 e 1° giugno 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

**(7405)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 6 marzo 1978, 15 giugno 1978, 11 agosto 1978, 20 dicembre 1978 e 30 maggio 1979 di proroga per sette trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7406)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

**Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (v.d. 58.04 da 070 a 780), originari di Hong Kong è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le autorizzazioni di importazione rilasciate in via automatica, in data anteriore a quella del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 3 agosto 1979

*Il Ministro del commercio con l'estero*
STAMMATI

*Il Ministro delle finanze*
MALFATTI

(7510)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa Sud, in Mercato San Severino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 7 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometa Sud di Mercato San Severino (Salerno), è prolungata fino al 7 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

*Il Ministro*: SCOTTI

(7408)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

**Corso dei cambi del 21 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 818,80 | 818,80 | 818,85 | 818,80 | 818,75 | 818,75 | 818,70 | 818,80 | 818,80 | 818,80 |
| Dollaro canadese . | 702,70 | 702,70 | 702,50 | 702,70 | 702,80 | 702,65 | 702,70 | 702,70 | 702,70 | 702,60 |
| Marco germanico . | 446,92 | 446,92 | 447 — | 446,92 | 446,95 | 446,60 | 446,80 | 446,92 | 446,92 | 446,92 |
| Fiorino olandese . | 406,89 | 406,89 | 406,80 | 406,89 | 406,95 | 406,85 | 406,75 | 406,89 | 406,89 | 406,89 |
| Franco belga | 27,915 | 27,915 | 27,8750 | 27,915 | 27,90 | 27,90 | 27,884 | 27,915 | 27,915 | 27,91 |
| Franco francese | 192,08 | 192,08 | 192,85 | 192,08 | 192,05 | 192,05 | 192 — | 192,08 | 192,08 | 192,08 |
| Lira sterlina . | 1816 — | 1816 — | 1817,50 | 1816 — | 1815,65 | 1816 — | 1816,30 | 1816 — | 1816 — | 1816 — |
| Lira irlandese | 1680 — | 1680 — | 1680 — | 1680 — | 1678 — | — | 1679,50 | 1680 — | 1680 — | — |
| Corona danese . | 155,13 | 155,13 | 155,10 | 155,13 | 155,12 | 155,10 | 155,11 | 155,13 | 155,13 | 155,13 |
| Corona norvegese . | 162,66 | 162,66 | 162,60 | 162,66 | 162,60 | 163,65 | 162,50 | 162,66 | 162,66 | 162,66 |
| Corona svedese . | 193,53 | 193,53 | 193,45 | 193,53 | 193,55 | 193,50 | 193,49 | 193,53 | 193,53 | 193,53 |
| Franco svizzero | 493,43 | 493,43 | 493,15 | 493,43 | 493,40 | 493,40 | 493,52 | 493,43 | 493,43 | 493,43 |
| Scellino austriaco . | 61,15 | 61,15 | 61,18 | 61,15 | 61,16 | 61,10 | 61,14 | 61,15 | 61,15 | 61,15 |
| Escudo portoghese . . . | 16,90 | 16,90 | 16,65 | 16,90 | 16,77 | 16,85 | 16,67 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| Peseta spagnola . | 12,40 | 12,40 | 12,4050 | 12,40 | 12,40 | 12,35 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Yen giapponese . | 3,763 | 3,763 | 3,7675 | 3,763 | 3,762 | 3,65 | 3,76 | 3,763 | 3,763 | 3,76 |

**Media dei titoli del 21 agosto 1979**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . | 67,125 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . | 88,60 |
| » 5,50 % » » 1968-83 . . | 85,275 |
| » 5,50 % » » 1969-84 . . . | 81,375 |
| » 6 % » » 1970-85 . . | 80,125 |
| » 6 % » » 1971-86 . . | 77,85 |
| » 6 % » » 1972-87 . . . | 76,70 |
| » 9 % » » 1975-90 . . | 82,35 |
| » 9 % » » 1976-91 . . | 82,95 |
| » 10 % » » 1977-92 . . . | 85,525 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . | 82,875 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 | 100,15 |
| » » » » 1- 1-1978/80 . . | 100,55 |
| » » » » 1- 3-1978/80 . | 100,625 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80 . | 100,50 |
| » » » » 1- 8-1978/80 . | 100,55 |
| » » » » 1-10-1978/80 . | 100,325 |
| Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . | 99,75 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 . . . . . . . | 98,20 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 . . . . . . . | 99,225 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 . . . . | 97,15 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . . . | 87,50 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 . . . . . . . | 98,875 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 . . . . . . | 98,60 |
| » » » 12 % 1-10-1983 . . . . . | 97,375 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 . . . . | 97,20 |
| » » » 12 % 1-10-1987 . . . . . . | 96,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 agosto 1979**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . | 818,75 |
| Dollaro canadese . | 702,70 |
| Marco germanico . | 446,86 |
| Fiorino olandese . | 406,82 |
| Franco belga . | 27,899 |
| Franco francese | 192,04 |
| Lira sterlina . | 1816,15 |
| Lira irlandese | 1679,75 |
| Corona danese . | 155,12 |
| Corona norvegese . | 162,58 |
| Corona svedese . | 193,51 |
| Franco svizzero . | 493,475 |
| Scellino austriaco . | 61,145 |
| Escudo portoghese . | 16,785 |
| Peseta spagnola . | 12,40 |
| Yen giapponese . | 3,761 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2a *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1208 mod. 25 A.D.P. — Data: 8 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Zito Raffaele, nato l'8 maggio 1939 a S. Maria Capua Vetere. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 5. — Capitale: L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7259)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 19 luglio 1979, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1979.

(7499)

### Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 19 luglio 1979, i poteri conferiti alla dott.ssa Filomena Manocchio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1979.

(7500)

### Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. Unificazione, in Como.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1979 il rag. Antonio Bianchi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. Unificazione, in Como, in sostituzione del commendatore Ambrogio Bianchi, deceduto.

(7501)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza di una cattedra di sociologia delle organizzazioni complesse presso la facoltà di economia e commercio della libera Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università di Trento è vacante una cattedra di sociologia delle organizzazioni complesse, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7517)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, in Varzi, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 settembre 1965, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), ed ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in data 22 agosto 1972, con il quale il prof. Aldo Parea è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta banca;

Considerato che il prof. Parea è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Alberto Adaglio, nato a Voghera (Pavia) il 21 maggio 1939, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del prof. Parea, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

*Il Governatore*: BAFFI

(7502)

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/388 del 10 agosto 1935, con il quale il cognome del sig. Legiša Giuseppe, nato a Precenico il 5 dicembre 1908, venne ridotto nella forma italiana di « Leghissa », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai fratelli Francesco, Stanislao, Antonio, Maria e Giovanna;

Vista la domanda prodotta in data 29 giugno 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il fratello del predetto, sig. Stanislao Leghissa, nato a Duino Aurisina il 20 marzo 1912 ed ivi residente nella frazione di Precenico n. 18/A, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Legiša », posseduto prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del fratello di Giuseppe, sig. Stanislao Leghissa, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Legiša ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Leghissa » assunto dalla moglie del predetto, Gliceria Mokole, nata a Duino Aurisina il 7 maggio 1913.

Il sindaco di Duino Aurisina è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 luglio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(7325)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva.**

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 3 marzo 1978, n. 288;
Accertato che nell'anno 1978 nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici si sono resi disponibili quattordici posti dopo aver detratto dal numero delle vacanze i posti da riservare, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso interno a coadiutore principale;
Considerato, pertanto, che occorre provvedere all'assunzione di quattordici coadiutori nel ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 238, con il quale il Ministro dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire un concorso a quattordici posti di coadiutore in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per vacanze esistenti nell'anno 1978;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera esecutiva del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado; licenza di scuola media inferiore o diplomi corrispondenti;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo dello Stato;
*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente impiegati come civili;
*c*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

6) avere il godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento dei requisiti della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo - Piazza Porta Pia, 1, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

*a*) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
*b*) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
*c*) il possesso della cittadinanza italiana;
*d*) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
*e*) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
*f*) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);
*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
*h*) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
*i*) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato;
*l*) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
*m*) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubbblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni precisate nei commi precedenti e circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che abbiano la firma non autenticata e non recante il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art 5.

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio.

*La prova scritta avrà luogo in Roma nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 27 febbraio 1980, con inizio alle ore 8.*

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame, muniti di idoneo documenti di riconoscimento.

Le materie su cui verteranno le prove predette e il colloquio sono elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse.

La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto in essi la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

*a*) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

*b*) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) passaporto;

*f*) carta d'identità;

*g*) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

*c*) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

*d*) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione, potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno, di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

### Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina a coadiutore in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

### Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Roma, addì 31 maggio 1979

*Il Ministro*: COMPAGNA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *giugno* 1979
*Registro n.* 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 160

---

ALLEGATO 1

## PROGRAMMA D'ESAME

*Prova scritta*: componimento di italiano.

*Prova pratica*: dattilografia e stenografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto per la dattilografia e di cinquanta parole al minuto per la stenografia.

*Colloquio*: nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato: diritti e doveri dell'impiegato; nozioni elementari di Statistica e dei servizi d'archivio; nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . . . (3);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . . . .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . . . (5);

*f*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assuto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

*g*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*h*) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, . . . . .

Firma . . . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando che hanno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

(5) Secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . ovvero perche riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 gennaio 1968, n. 15, da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

**(7343)**

## OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia (ospedali di Muravera e Sorgono);

tre posti di aiuto di laboratorio di analisi mediche (ospedali di Lanusei e Sorgono);

due posti di aiuto di dialisi (ospedali di Lanusei e S. Gavino);

tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione (ospedali di Bosa, La Maddalena e Sorgono);

tre posti di aiuto di chirurgia generale (ospedali di Bosa, La Maddalena e Muravera);

un posto di aiuto di urologia (ospedale di San Gavino);

due posti di aiuto di centro trasfusionale (ospedali di Lanusei e San Gavino);

un posto di assistente di pediatria (ospedale di Lanusei);

un posto di assistente di chirurgia generale (ospedale di San Gavino);

due posti di assistente di pronto soccorso e accettazione (ospedali di San Gavino e Olbia);

otto posti di assistente di anestesia e rianimazione (ospedali di Bosa, S. Gavino, Olbia e Sorgono);

due posti di assistente di radiologia (ospedali di Bosa e Lanusei);

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (ospedale di San Gavino);

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (ospedali di San Gavino e Sorgono);

tre posti di assistente di centro trasfusionale (ospedali di San Gavino e Lanusei);

due posti di assistente di urologia (ospedale di San Gavino);

tre posti di assistente di laboratorio di analisi mediche (ospedali di Lanusei e Sorgono).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

**(2693/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

**(2704/S)**

## OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale, con annessa sezione di ostetricia;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

**(2705/S)**

## OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

**(2706/S)**

## OSPEDALE « AMIATA EST » DI ABBADIA S. SALVATORE

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

**(2701/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno

**(2694/S)**

## OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

**Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

**(2689/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione lungodegenti;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

**(2698/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

**(2699/S)**

## OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente urologo addetto al servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

**(2700/S)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO «V. CERVELLO» DI PALERMO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ematologia;

due posti di assistenti del centro fisso raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

**(2691/S)**

## OSPEDALE «M. MONTESSORI» DI CHIARAVALLE

**Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

**(2688/S)**

## OSPEDALI «MONTEVERDE» DI ROMA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di assistente di emodialisi;

trentanove posti di assistente anestesista;

quindici posti di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di assistente di chirurgia maxillo-facciale;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

tre posti di assistente di dietologia;

tre posti di assistente ematologo;

cinque posti di assistente di fisiopatologia respiratoria;

due posti di assistente di gastroenterologia;

dodici posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

ventuno posti di assistente di medicina generale;

cinque posti di assistente di neurochirurgia;

due posti di assistente di neurologia;

tre posti di assistente di neuroradiologia;

quattro posti di assistente oculista;

due posti di assistente di odontostomatologia;

ventitre posti di assistente di radiologia;

due posti di assistente di reumatologia;

un posto di assistente di tossicologia;

sette posti di assistente di urologia;

tre posti di assistente di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

**(2710/S)**

## OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

**(2690/S)**

## OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di laboratorio di analisi;

tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Civitavecchia (Roma).

**(2709/S)**

## OSPEDALE DI NOVARA DI SICILIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad un posto di assistente anestesista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novara di Sicilia (Messina).

**(2697/S)**

## OSPEDALE DI AREZZO

**Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno);

due posti di assistente di pneumologia (a tempo pieno);

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

**(2703/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

**Concorso a due posti di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

**(2702/S)**

## ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ospedaliero addetto alla divisione di neuropsichiatria (clinica neurologica);

sei posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

**(2692/S)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792320)